



COMUNE di GAGLIANICO

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI GIOCHI
E DEI GIARDINI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 28/10/2020

INDICE**Articolo 1 – Oggetto del regolamento****Articolo 2 – Parchi e giardini di proprietà comunale - Ubicazione****Articolo 3 – Norme generali di comportamento****Articolo 4 – Divieti e condizioni di utilizzo dei velocipedi****Articolo 5 – Usi particolari dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.****Articolo 6 – Manutenzione dei parchi gioco e dei giardini****Articolo 7 – Vigilanza e osservanza del regolamento****Articolo 8 – Sanzioni****Articolo 9 - Esonero di Responsabilità****Articolo 10 – Rinvio ad altre disposizioni****Articolo 11 – Pubblicità del presente Regolamento****Articolo 12 - Entrata in vigore****Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludiche e ricreative. Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali, nonché di preservare l'integrità delle attrezzature di gioco e il decoro dei giardini e delle pertinenti aree.

Articolo 2 - Parchi e giardini di proprietà comunale - Ubicazione

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e i giardini di proprietà comunale attrezzati con giochi ed arredo urbano, contraddistinti da apposita segnaletica e posizionati nel territorio comunale.

I parchi giochi e i giardini di proprietà comunale risultano dettagliati nell'allegato "A" (elencazione dei parchi gioco e dei giardini di proprietà comunale)

Articolo 3 - Norme generali di comportamento

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate usando cura ed attenzione, soltanto dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni dodici.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

L'orario di apertura dei parchi giochi può essere soggetto a specifica regolamentazione e può essere articolato in fasce diversificate a seconda della stagione, dell'ubicazione delle aree ovvero per altre specifiche esigenze.

Articolo 4 – Divieti e condizioni di utilizzo dei velocipedi.

E' vietato l'accesso ai parchi giochi ed ai giardini comunali:

- ai cani se sprovvisti di guinzaglio;
- a tutti i veicoli a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

Nei parchi giochi e nei giardini comunali è altresì vietato:

- fumare all'interno delle aree dove sono installati i giochi e nelle loro immediate vicinanze;
- creare punti di bivacco, campeggiare e/o pernottare;

- gettare carta, resti di cibo o rifiuti di qualsiasi genere o dimensioni al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- arrecare danni alle piante, salire sui rami, danneggiare le aiuole e le aree verdi, salire con i piedi sulle sedute delle panchine od utilizzare comunque impropriamente le panchine;
- espletare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti servizi igienici;
- danneggiare in qualsiasi modo la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- fare rumori, schiamazzi o grida, durante le ore destinate al riposo delle persone, ossia dalle ore 23:00 alle ore 08:00;
- per chi ha superato il 12° anno di età, è vietato utilizzare le attrezzature dei giochi destinati ai bambini.

Nei parchi giochi e nei giardini comunali è ammessa la circolazione di velocipedi, di skateboard e dispositivi simili, qualora siano utilizzati da bambini di età inferiore ad anni 7 sotto la diretta sorveglianza e responsabilità di un genitore o di un adulto delegato dai genitori;

Il transito di velocipedi da parte dei maggiori di 7 anni di età è ammesso a condizione che i conducenti osservino la massima attenzione e prudenza e, in particolare, concedano sempre la precedenza ai pedoni ed agli altri utilizzatori in genere dei giardini e dei parchi giochi.

Articolo 5 – Usi particolari dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

Il Comune di Gaglianico si riserva di poter utilizzare in via esclusiva i parchi giochi ed i giardini oggetto del presente regolamento, per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'utilizzo esclusivo dei giardini e dei parchi gioco comunali da parte di soggetti diversi sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato dal Comune di Gaglianico.

Non verranno comunque rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale dei parchi giochi e dei giardini.

Articolo 6 - Manutenzione dei parchi giochi e dei giardini

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

Articolo 7 – Vigilanza e osservanza del regolamento

La vigilanza relativa al rispetto e all'applicazione del presente Regolamento è affidata in via prioritaria alla polizia locale di Gaglianico, ferma restando la competenza degli altri organi di polizia amministrativa e giudiziaria così come stabilita dalle leggi vigenti.

Il Comune di Gaglianico si riserva di emanare, ove occorra, ulteriori disposizioni applicative e di dettaglio del presente Regolamento.

Articolo 8 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e del Capo I della legge 689/1981, per ogni violazione alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Le violazioni sono accertate ed applicate in base alle disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Esonero di Responsabilità

Il Comune di Gaglianico, i suoi amministratori ed il personale dipendente non sono responsabili in alcun modo dell'incolumità di coloro che utilizzano le aree dei parchi gioco e le attrezzature ivi presenti in modo improprio, non corretto, o comunque non conforme al presente Regolamento.

Articolo 10 – Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni del codice civile o altre disposizioni di legge in materia.

Articolo 11 – Pubblicità del presente Regolamento

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Gaglianico e presso le aree interessate, anche mediante idonea cartellonistica.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.